

[Oggetto]: **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

Revisione	Data	Descrizione
0	15/04/2024	Emissione

PREPARAZIONE Responsabile Sistemi di Gestione	VERIFICA Responsabile Sistemi di Gestione	APPROVAZIONE Direzione
f.to Ettore Morzilli	f.to Ettore Morzilli	f.to Catia Garzia

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

Sommario

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2	Capacità e obblighi del Fornitore	4
Art. 3	Esecuzione	7
Art. 4	Prezzo – Fatturazione – Pagamento	8
Art. 5	Clausole sicurezza ed ambiente	9
Art. 6	Riservatezza	10
Art. 7	Diritti di proprietà intellettuali	11
Art. 8	Risoluzione – Sospensione - Annullamento	12
Art. 9	Diritto applicabile	13
Art. 10	Disposizioni generali	13

Firma e timbro del fornitore per accettazione _____

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni (“Condizioni Generali di Acquisto” o “Condizioni Generali”) si applicano a qualsiasi ordine di acquisto (“Ordine”) di prodotti (“Prodotti”) e/o servizi (“Servizi”) da parte delle società del gruppo che effettuano l’Ordine (“Acquirente”), nel caso in cui non sia stato sottoscritto dalle parti nessun contratto o nessun altro accordo scritto della stessa natura relativo all’oggetto dell’Ordine, e sono da ritenersi accettate dal fornitore (“Fornitore”) che accetti o evada tale Ordine. Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate da condizioni particolari (“Condizioni Particolari”) espressamente menzionate in un Ordine. A meno che le Condizioni Generali non siano state esplicitamente modificate da Condizioni Particolari, le Condizioni Generali escludono l’applicazione di qualunque altra condizione contenuta nell’eventuale preventivo del Fornitore, nell’accettazione dell’Ordine o in altro documento. Nessun documento emesso dal Fornitore dopo il ricevimento dell’Ordine dell’Acquirente e che possa essere interpretato come una controfferta è da ritenersi vincolante per l’Acquirente.
- 1.2. Gli Ordini, i Contratti (così come di seguito definiti) e la fornitura di Servizi e/o Prodotti da parte del Fornitore sono disciplinati (salvo quanto altrimenti ed espressamente previsto nelle Condizioni Particolari), in quest’ordine di priorità, dai seguenti documenti: (i) Condizioni Particolari; (ii) Condizioni Generali; (iii) qualsiasi documento espressamente inserito mediante rinvio nelle Condizioni Particolari, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi istruzione particolare (documentazione tecnica, assicurazione qualità, sicurezza) (insieme le “Condizioni”); (iv) offerta commerciale del Fornitore, nella misura in cui sia stata accettata per iscritto dall’Acquirente e non entri in contrasto con le Condizioni
- 1.3. Si presume che il Fornitore abbia letto e compreso tutte le Condizioni e sia responsabile della propria valutazione circa le incertezze e i rischi nonché circa qualsiasi difficoltà potenziale che egli possa incontrare nella prestazione dei Servizi o nella consegna dei Prodotti.
- 1.4. Un Ordine rappresenta un’offerta dell’Acquirente per l’acquisto di Servizi e/o Prodotti dal Fornitore in conformità alle presenti Condizioni Generali. L’Ordine è da considerarsi accettato (i) al momento della sua accettazione scritta da parte del Fornitore o, se anteriore, (ii) nel momento in cui il Fornitore compia qualunque atto che faccia ragionevolmente presumere l’evasione dell’Ordine. Alla data in cui l’Ordine è da considerarsi accettato, il contratto (“Contratto”) si perfeziona.
- 1.5. Il Fornitore è tenuto ad accertarsi che il numero d’Ordine dell’Acquirente venga riportato in ogni lettera, fattura, bolla di consegna o altra comunicazione scritta inerente ad ogni Ordine. L’Acquirente non ha l’obbligo di trattare nessuna fattura o di rispondere ad alcuna comunicazione che non rechi l’indicazione di un numero d’Ordine.
- 1.6. Nessuna modifica di un Ordine da parte del Fornitore sarà vincolante per l’Acquirente senza la preliminare approvazione scritta di quest’ultimo.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

Art. 2 Capacità e obblighi del Fornitore

- 2.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere (i) i mezzi, le risorse e le competenze tecniche per assicurare la migliore qualità disponibile dei Servizi e dei Prodotti, (ii) la capacità finanziaria e le risorse umane necessarie per eseguire il Contratto senza rischi di interruzioni o di ritardi e (iii) tutti i permessi, le autorizzazioni, i diritti e le approvazioni necessari, se del caso, per la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti.
- 2.2 Nel caso di appalti di lavori, il Fornitore manterrà in vigore per tutta la durata del Contratto una copertura assicurativa contro tutti i rischi che potrebbero insorgere durante l'esecuzione del Contratto stesso.
- 2.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che fornirà i Servizi e/o i Prodotti con un obbligo di risultato e in conformità alle condizioni del Contratto, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni e le specifiche dell'Ordine, attenendosi, in particolare, alla quantità e alla qualità dei Prodotti, alle prestazioni e ai tempi/date di consegna indicati nell'Ordine.
- 2.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi e/o i Prodotti da lui forniti all'Acquirente sono conformi ad ogni legge o regolamento applicabile
- 2.5 Il Fornitore terrà completamente indenne l'Acquirente da ogni costo, spesa, danno o perdita, compresi tutti gli interessi, le penali, gli onorari, le spese legali e le altre spese professionali cui sia stato condannato o che abbia sostenuto o pagato l'Acquirente in seguito o in relazione a qualsiasi atto, omissione, inadeguatezza, negligenza, inadempienza o errore attribuibile al Fornitore, al suo personale, ai suoi subfornitori o al personale dei subfornitori nell'esecuzione di un Contratto.
- 2.6 Il Fornitore non deve subappaltare nessuno o nessuna parte degli obblighi posti a suo carico da un Ordine o da un Contratto senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. La preliminare approvazione scritta dell'Acquirente va ottenuta per ogni subfornitore nonché per le condizioni di pagamento di ogni subfornitore. Nonostante la nomina di un subfornitore autorizzato, il Fornitore resta pienamente responsabile della fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti e tale approvazione non riduce o altrimenti influenza gli obblighi del Fornitore previsti da un determinato Contratto.
- 2.7 Il Fornitore è l'unico responsabile della supervisione e della direzione dei propri agenti, incaricati, dipendenti e subfornitori autorizzati. Gli agenti, gli incaricati, i dipendenti e i subfornitori autorizzati del Fornitore restano sotto il controllo, l'autorità e la direzione esclusivi del Fornitore. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale e il personale di qualsiasi subfornitore autorizzato rispettino tutte le normative vigenti nonché le policy, i regolamenti/procedure aziendali applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente nello svolgimento delle prestazioni derivanti dall'Ordine di acquisto. In nessun caso potrà l'Acquirente essere ritenuto responsabile di alcun incidente derivante dall'inosservanza di tali policy, regolamenti e/o leggi. In caso di appalto il Fornitore è tenuto ad osservare

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

scrupolosamente le leggi vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. In materia di sicurezza, antinfortunistica, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le "CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA E PER L'AMBIENTE" previste nel presente documento.

2.8 Il Fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto/ordine dichiara di adempiere a tutti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (General Data Protection Regulation) 679/16 così come percepito dal D.lgs. 101/2018.

2.9 Il Fornitore dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione del presente Ordine e s'impegna a informare tempestivamente l'Acquirente nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. Per conflitto di interesse, ai fini del presente Ordine, si intende ogni situazione riferibile al Fornitore idonea ad interferire con la capacità degli amministratori, dipendenti e collaboratori dell'Acquirente di assumere decisioni imparziali, nell'interesse di quest'ultima. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Ordine, il Fornitore dichiara e garantisce che eventuali sub-contrattisti o sub-appaltatori, autorizzati dall'Acquirente nelle ipotesi previste dall'Ordine, incaricati di svolgere attività riferite al presente Ordine dovranno rispettare ogni e qualsiasi obbligo previsto a carico del Fornitore.

2.10 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico dell'Acquirente presente anche nel sito internet dell'Acquirente. Il Fornitore dichiara inoltre di avere preso atto, anche a nome di tutti i soggetti appartenenti alla propria impresa del contenuto del Codice Etico stesso, e di impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Codice Etico relativamente a rapporti di appalto/subappalto, di approvvigionamento e, in genere, di forniture di beni e/o servizi intercorrenti o che intercorreranno in futuro tra il Fornitore e l'Acquirente. Con la sottoscrizione del presente Ordine il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione dello stesso, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il Codice Etico di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Acquirente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di illecito amministrativo degli enti, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, come disposto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

A tale riguardo, il Fornitore dichiara di aver preso atto del documento "Principi del Modello 231" elaborato dall'Acquirente presente anche nel sito internet dell'Acquirente.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Ordine/Contratto, il Fornitore dichiara di avere impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, finalizzate al rispetto delle vigenti leggi nazionali, dei trattati internazionali, degli standard internazionali in materia di prevenzione del rischio di corruzione nonché al rispetto

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

della Policy Anticorruzione aziendale e a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti, dell'Acquirente a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Ordine/Contratto.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Ordine, il Fornitore si impegna a:

- a) registrare nei propri libri contabili in modo corretto e trasparente ogni e qualsiasi ammontare che dovesse ricevere o pagare a fronte del presente contratto;
- b) informare tempestivamente l'Acquirente di qualunque notizia relativa alla pendenza a proprio carico, e a carico delle funzioni apicali, di indagini, procedimenti, sanzioni o decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini delle leggi anti-corruzione e della normativa antimafia;
- c) riportare tempestivamente all'Acquirente eventuali cambiamenti delle partecipazioni di controllo;
- d) riportare tempestivamente all'Acquirente qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del presente contratto;
- e) conservare la documentazione afferente all'esecuzione di ciascuna prestazione prevista nel presente Ordine, inclusa la documentazione concernente la fase di selezione degli eventuali sub-contrattisti o sub-appaltatori e l'esecuzione di ciascuna prestazione da parte di questi ultimi, per il tempo previsto dalla normativa applicabile;
- f) a non sottoporre i propri lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti in violazione della normativa applicabile e a rispettare quanto indicato nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'Acquirente, costituirà grave inadempimento al presente Ordine e darà facoltà all'Acquirente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere l'Ordine, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, l'Acquirente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Ordine, da esercitarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l'esercizio della

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

facoltà sopra citata sarà acconsentito, quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di malleverare il Committente/Acquirente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

Art. 3 Esecuzione

- 3.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o Servizi possiedono tutti i requisiti qualitativi specificati nell'Ordine o altrimenti comunicati al Fornitore dall'Acquirente. Con un ragionevole preavviso, l'Acquirente può ispezionare a sua discrezione i locali del Fornitore per verificare il rispetto delle Condizioni, fermo restando che tale ispezione non esclude o limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore.
- 3.2 Il Fornitore fornirà i Servizi ed ogni relativo elemento e/o consegnerà i Prodotti entro le date e i termini previsti in un determinato Ordine o altrimenti convenuti per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare l'Acquirente di qualsiasi evento che possa incidere negativamente sulle date e sui tempi previsti per la prestazione dei Servizi e/o la consegna dei Prodotti.
- 3.3 Salvo quanto altrimenti indicato nelle Condizioni Particolari, il Fornitore consegnerà i Prodotti e presterà i Servizi ed ogni relativo elemento nel luogo convenuto per iscritto tra le parti e si accollerà tutti i rischi e le spese di consegna, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i costi di sdoganamento, fermo restando che, salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto dall'Acquirente, l'Acquirente non accetterà alcun margine di tolleranza rispetto alle quantità di Prodotti ordinati. Il diritto di proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente al momento della consegna.
- 3.4 Nel caso in cui i Servizi e/o i Prodotti non siano conformi alle specifiche di un Ordine o siano in qualsiasi modo difettosi, l'Acquirente può rifiutarsi di accettare i Servizi e/o i Prodotti in questione o può accettarli con ogni riserva o riduzione di prezzo formulata dall'Acquirente stesso. Qualora l'Acquirente si rifiuti di accettare i Prodotti e/o i Servizi difettosi o difformi, il Fornitore dovrà, a scelta dell'Acquirente, fornire nuovamente, ovvero riparare o sostituire il prima possibile i Servizi e/o i Prodotti in questione senza costi per l'Acquirente, rimborsandogli le spese indebitamente sostenute e senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto.
- 3.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi e i Prodotti saranno conformi a tutte le specifiche contenute in un determinato Ordine o altrimenti comunicate al Fornitore dall'Acquirente, saranno privi di difetti di materiali e lavorazione e saranno utilizzabili in normali condizioni d'uso.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

- 3.6 È fatto divieto di effettuare subappalti delle lavorazioni o parti di esse salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente. Il fornitore, pertanto, si obbliga ad informare l'Acquirente in ordine alla possibilità di avvalersi di lavorazioni in subappalto.
- 3.7 Nessuna delle due parti potrà essere ritenuta inadempiente o responsabile verso l'altra parte per l'inadempimento o l'adempimento tardivo di uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, nel caso in cui tale inadempimento o adempimento tardivo sia riconducibile a un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore secondo l'interpretazione delle autorità giudiziarie italiane. In questi casi, il termine di esecuzione sarà prorogato di un ragionevole periodo di tempo che tenga conto degli effetti della causa dell'inadempimento o dell'adempimento tardivo oppure il Contratto potrà essere risolto, qualora tale causa persista per un periodo superiore a due mesi. Si conviene, tuttavia, che la parte inadempiente dovrà (i) informare prontamente e per iscritto l'altra del verificarsi di tale evento e del modo in cui tale evento gli impedisca di adempiere ai suoi obblighi e (ii) adoperarsi in modo commercialmente ragionevole per riprendere l'esecuzione non appena sia ragionevolmente possibile.

Art. 4 Prezzo – Fatturazione – Pagamento

- 4.1 Il prezzo convenuto al momento della trasmissione di un Ordine ("Prezzo") esclude qualsiasi imposta sul valore aggiunto dovuta ("IVA") e, salvo quanto altrimenti convenuto per iscritto dalle parti, non può essere modificato. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, l'IVA sarà aggiunta in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti in vigore. Il Prezzo comprende tutte le prestazioni richieste al Fornitore per l'esecuzione di un Contratto e tutte le spese, gli oneri, gli esborsi e le imposte ad eccezione dell'IVA. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore una garanzia e/o di rifiutare parzialmente il pagamento al fine di garantire l'evasione di un Ordine.
- 4.2 Salvo quanto altrimenti convenuto nelle Condizioni Particolari, il Prezzo sarà fatturato dopo la completa evasione di un Ordine a soddisfazione dell'Acquirente. Nel caso in cui il pagamento sia legato a una particolare fase dell'Ordine, il saldo della relativa fattura sarà subordinato al completamento di tale fase, nel rispetto delle condizioni convenute dall'Acquirente per tale fatturazione. Senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente, non può essere fatturato nessun supplemento di Prezzo. L'indirizzo e la valuta di fatturazione dovranno essere indicati in ogni Ordine. In caso di mancata evasione di tutto o parte di un Ordine, e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto dell'Acquirente previsto da un determinato Ordine, il Prezzo sarà pagato al Fornitore in proporzione ai Servizi prestati o ai Prodotti forniti in conformità alle condizioni dell'Ordine. In alternativa, l'Acquirente può, se del caso, chiedere che gli venga rimborsata immediatamente qualunque parte del Prezzo già versata al Fornitore. I ritardi di pagamento non giustificati da parte dell'Acquirente saranno trattati in conformità

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

al D.lgs. 231/02 sui ritardi di pagamento. Senza limitare nessun altro diritto o rimedio di cui disponga, l'Acquirente può compensare qualsiasi somma da lui dovuta al Fornitore con quelle dovute da quest'ultimo.

- 4.3 Salvo espressa richiesta motivata da parte del Fornitore e salvo espressa previsione contrattuale e comunque nel rispetto delle previsioni antiriciclaggio cogenti, è sempre fatto divieto di effettuare pagamenti in paesi diversi da quelli in cui risiede la controparte o in cui ha esecuzione il contratto.

Art. 5 Clausole sicurezza ed ambiente

- 5.1 Il Fornitore dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del Committente, sotto la propria esclusiva responsabilità, e a proprio esclusivo carico, l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e malattie professionali, in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., valutati in sede di offerta.
- 5.2 Il Fornitore dovrà, esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione dal Committente, anche per l'attuazione di opere provvisoriale e di apprestamenti antinfortunistici in genere, segnalandone eventuali non conformità al Committente.
- 5.3 Le attrezzature di lavoro del Fornitore devono essere conformi ed idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel corso della loro utilizzazione. A tal fine le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere, anche a seguito di adattamenti comunque compatibili con il manuale d'uso e manutenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse.
- 5.4 Il Fornitore deve formare ed informare i propri lavoratori in merito ai rischi particolari cui è esposto in relazione all'attività da svolgere, con riferimento al posto di lavoro occupato ed alle mansioni svolte. Lo stesso deve fornire ai suoi dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuali conformi alla normativa vigente e necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- 5.5 Il Fornitore si obbliga a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri lavoratori nei termini di legge, nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previsto dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore.
- 5.6 Il Fornitore si obbliga altresì a fornire la documentazione richiesta dal D. Lgs n.81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnica-professionale (allegato XVII del D. Lgs. n.81/08) e dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica, estremi denunce INPS, INAIL E CASSE EDILI, dichiarazione contratto collettivo applicato e qualsiasi altro documento ritenuto necessario dal Committente ai fini dell'esecuzione dei lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

- 5.7 In caso di appalti di lavoro, il Committente si riserva di richiedere al Fornitore di stipulare idonea polizza assicurativa ai fini del risarcimento danni eventualmente non indennizzati dall'INAIL ai propri lavoratori. Il Committente si riserva la possibilità di sospendere immediatamente l'esecuzione ed i pagamenti relativi al contratto ove il Fornitore non ottemperi tempestivamente alla richiesta di cui sopra. Il Committente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di decurtare dall'importo eventualmente ancora dovuto al Fornitore, eventuali indennizzi di cui è chiamato a rispondere in solido ai sensi dell'art. 26 comma 4° del D.lgs. n.81/2008;
- 5.8 Il Fornitore qualora produca rifiuti nell'espletamento delle attività oggetto del contratto dovrà curare di sua iniziativa, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di quanto previsto ai fini dell'osservanza delle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.
- 5.9 Il Committente si riserva di richiedere al Fornitore idonea documentazione attestante l'esecuzione delle attività di legge relative allo smaltimento.
- 5.10 Il Fornitore manleva sin da ora il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata osservanza delle norme di legge in materia di conferimento dei rifiuti, nonché dal mancato adempimento di quanto sopra riportato.
- 5.11 Il Fornitore, si impegna a fornire preventivamente al Committente, copia degli atti autorizzativi o di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, ad eseguire le operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. Le operazioni di recupero o smaltimento dovranno avvenire previa approvazione del Committente. Il Fornitore si impegna a gestire il deposito temporaneo dei rifiuti, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
- 5.12 Il mancato adempimento degli obblighi su indicati comporta la sospensione di qualsiasi pagamento al Fornitore ancorché scaduto, senza che quest'ultimo possa richiederne rivalsa.

Art. 6 Riservatezza

- 6.1 Il Fornitore custodirà con la massima riservatezza qualsiasi informazione riservata dell'Acquirente (in qualunque modo essa venga registrata, conservata o comunicata) di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante, tra l'altro, l'Acquirente, le sue attività o l'oggetto di un Ordine e/o Contratto ("Informazioni Riservate").
- 6.2 Il Fornitore non deve utilizzare tali Informazioni Riservate per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti da un determinato Ordine o Contratto.
- 6.3 Il Fornitore può comunicare tali Informazioni Riservate ai propri dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine o Contratto e deve fare in modo che i propri dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati cui comunichi le Informazioni Riservate siano soggetti ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno onerosi di quelli contenuti nelle Condizioni e che essi utilizzino le

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

Informazioni Riservate al solo scopo di adempiere ai loro obblighi in conformità a un determinato Ordine o Contratto.

- 6.4 Le Informazioni Riservate non comprendono quelle informazioni che, secondo quanto provato dal Fornitore mediante documenti scritti, al momento della loro comunicazione: (i) erano già di pubblico dominio o erano state ottenute legalmente da altre fonti che non erano tenute verso l'Acquirente ad osservarne la riservatezza o (ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore.
- 6.5 Salvo quanto altrimenti disposto da qualsiasi autorità giudiziaria o di regolamentazione, il Fornitore non può procedere ad alcuna divulgazione pubblica delle Informazioni Riservate senza la preliminare approvazione dell'Acquirente.
- 6.6 Le disposizioni del presente articolo 5 rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione del relativo Contratto, indipendentemente dalla data o causa di tale cessazione.

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale

- 7.1 Tutti i materiali, le attrezzature, gli strumenti, i disegni, le specifiche e i dati forniti al Fornitore dall'Acquirente ("Materiale Preesistente") e tutti i diritti sul Materiale Preesistente sono e restano di proprietà esclusiva dell'Acquirente e devono essere restituiti su richiesta dell'Acquirente o al completamento o scioglimento di un determinato Contratto.
- 7.2 A meno che non abbia ricevuto la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore s'impegna a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate dell'Acquirente e il nome o logo dell'Acquirente o delle società del gruppo come referenza commerciale e in qualsivoglia pubblicazione.
- 7.3 A partire dal momento della loro creazione, il Fornitore cede all'Acquirente, per l'Italia e per tutti gli altri Paesi, garantendo la piena proprietà e l'assenza di diritti di terzi, qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, come infra definito, su ogni documento, elemento, Prodotto o materiale che debba essere fornito dal Fornitore o dai suoi dipendenti, funzionari o subfornitori autorizzati in relazione ai Servizi in qualsiasi forma, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, relazioni e specifiche. Il costo della cessione dei suddetti diritti è incluso nel Prezzo. L'Acquirente può, di conseguenza, senza alcun costo aggiuntivo oltre al Prezzo, utilizzare, riprodurre o adattare liberamente tutti questi documenti, elementi, Prodotti e materiali e il Fornitore non può in nessun caso utilizzare successivamente detti documenti, elementi, Prodotti e materiali senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. Resta inteso che tale cessione comprende tutti i campi (compreso Internet) e resta in vigore per tutta la durata della protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale prevista dalla legislazione in materia. Nel presente articolo, per Diritti di Proprietà Intellettuale si

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

- intendono brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi di servizi, nomi commerciali, aziendali e di domini, diritti su design, diritti su software, diritti su database, diritti topografici, diritti su informazioni riservate (compresi know-how e segreti industriali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, sia esso depositato o meno, comprese tutte le domande relative a tali diritti, i rinnovi o le proroghe di tali diritti e tutti i diritti o forme di protezione simili o equivalenti in ogni parte del mondo.
- 7.4 Il Fornitore garantisce di avere un diritto di proprietà pieno, libero e senza gravami su tutti i Prodotti ed elementi forniti all'Acquirente e che, alla data di consegna di tali Prodotti ed elementi all'Acquirente, avrà il diritto pieno e illimitato di cederli all'Acquirente.
- 7.5 Se i materiali o documenti forniti come parte dei Servizi e/o dei Prodotti sono di proprietà del Fornitore o di terzi che gli abbiano concesso il diritto d'uso e/o di diffusione, il Fornitore concederà all'Acquirente una licenza (o sublicenza) non esclusiva, irrevocabile e perpetua per l'utilizzo di tali metodi o documenti in relazione ai Servizi e/o Prodotti.
- 7.6 In caso di risoluzione di un Ordine o Contratto, indipendentemente dal motivo di tale risoluzione, il Fornitore s'impegna a consegnare all'Acquirente, entro dieci (10) giorni di calendario dalla data di risoluzione dell'Ordine o Contratto, tutti gli elementi e i documenti prodotti nell'ambito di tale Ordine o Contratto, senza che sia necessario per l'Acquirente avanzare alcuna richiesta in tal senso.

Art. 8 Risoluzione – Sospensione - Annullamento

- 8.1 Salvo quanto altrimenti previsto in eventuali Condizioni Particolari, l'Acquirente può: (i) annullare tutto o parte di un Ordine o Contratto prima dell'inizio della sua esecuzione da parte del Fornitore o (ii) chiedere al Fornitore di sospendere l'esecuzione di un Ordine o Contratto, senza che il Fornitore abbia il diritto di rivendicare alcun compenso o indennizzo di qualsiasi genere. Senza pregiudizio per nessun altro suo diritto o rimedio, una parte può risolvere immediatamente un Contratto senza responsabilità verso l'altra parte dandone preavviso a quest'ultima (i) nel caso in cui l'altra parte non adempia a qualsiasi condizione di tale Contratto e (se tale inadempimento è rimediabile) non rimedi a tale inadempimento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dell'inadempimento; (ii) in caso di insolvenza dell'altra parte, di cessione a beneficio dei creditori o dell'avvio di un procedimento fallimentare ad opera dell'altra parte o contro di essa; (iii) nel caso in cui un evento qualificabile come caso fortuito o forza maggiore duri più di due (2) mesi; (iv) nel caso in cui l'altra parte sospenda o cessi o si accinga a sospendere o cessare tutta o una parte sostanziale della sua attività.
- 8.2 L'applicazione dell'articolo 7.1 non inficia il diritto delle parti di rivendicare qualsiasi risarcimento danni che potrebbero avere la facoltà di chiedere.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

- 8.3 La risoluzione anticipata di un Contratto, per qualsiasi motivo, da parte dell'Acquirente o del Fornitore non ha effetti su nessun altro Ordine trasmesso dall'Acquirente al Fornitore e su nessun altro Contratto vigente.

Art. 9 Diritto applicabile

- 9.1 Le Condizioni, il Contratto e l'Ordine, così come definiti nel presente atto, sono disciplinati dal diritto italiano. L'interpretazione, la validità e l'esecuzione di tutti gli Ordini e di tutti i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano e, nell'impossibilità di risolvere in via extragiudiziale qualsiasi rivendicazione o controversia derivante da essi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna (Italia), anche in caso di procedimento sommario o istanza di terzi o in presenza di più convenuti.

Art. 10 Disposizioni generali

- 10.1 La totale o parziale nullità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente atto non inficia in alcun modo la validità o l'applicabilità di tale disposizione per qualsiasi altro scopo, né inficia le restanti disposizioni del presente atto.
- 10.2 Nessun Ordine o Contratto e/o parte di esso può essere ceduto interamente o parzialmente dal Fornitore senza la preliminare approvazione scritta dell'Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore ceda un Ordine o Contratto e/o qualsiasi parte di esso senza il consenso dell'Acquirente, il Fornitore resta personalmente responsabile verso l'Acquirente e i terzi. L'Acquirente può cedere un Ordine o Contratto o qualsiasi parte di esso a qualunque persona fisica, azienda o società.
- 10.3 L'eventuale tolleranza di comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione alle disposizioni delle Condizioni non costituirà rinuncia né ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui alle Condizioni.
- 10.4 Le parti convengono che nessuna disposizione di un Ordine o Contratto crei alcun obbligo dell'Acquirente di trasmettere alcun ordine futuro al Fornitore. Inoltre, nessuna disposizione di un Ordine o Contratto mira a costituire o si presume costituisca alcuna società, joint venture o rapporto di agenzia tra le parti o mira ad autorizzare o si presume autorizzi ad assumersi alcun impegno per conto dell'altra parte.

Chi non è parte contraente delle Condizioni non ha alcun diritto in virtù di esse o in relazione ad esse.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[Oggetto]

REVISIONE n° 0
del 15.04.2024

APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DI CUI ALLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Con riferimento alle condizioni generali d'acquisto in epigrafe, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Acquirente ed il Fornitore

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

- art. 2 – Capacità e obblighi del Fornitore, con specifico riferimento ai punti 2.5, 2.7 e 2.10 (codice etico consultabile al link: <https://www.sagaitaly.com/documenti>);
- art. 5 – Clausole sicurezza ed ambiente, con particolare riferimento al punto 5.10;
- art. 8 – Risoluzione – Sospensione – Annullamento, con particolare riferimento al punto 8.1;
- art. 9 – Diritto applicabile;
- art. 10 – Disposizioni generali, con particolare riferimento al punto 10.1.

Firma e timbro del fornitore per accettazione _____

Firma e timbro del fornitore per accettazione _____